

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.-2.
(Omissis).
3. All'attuazione della presente

legge si provvede
mediante regolamenti adottati con
decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due
anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo
parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole
materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti
pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i
consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi
che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state
individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere,
ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzia
gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui
al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere
stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia
espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta,
il parere delle

Commissioni parlamentari competenti.

4.-6. (Omissis).».

«Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). - 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita' di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita' per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2.-10. (Omissis).».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei
ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2.
(Omissis).

3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu'
ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.

4.-4-ter. (Omissis).».